



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3430/2018
depositato il 26/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 886/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AEFFEDENTAL SRL
VIA BARTOLOMEO EUSTACHI 2 20129 MILANO

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° TNM03014747178 REGISTRO 2014

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3430/2018

UDIENZA DEL

14/10/2019 ore 15:00

N°

4118/2019

PRONUNCIATA IL:

14/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22/10/2019

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Salvatore CAVALERI

L'agenzia delle entrate di Milano ha proposto rituale impugnazione avverso la sentenza della CTP di Milano nr. 886/2018, che aveva annullato l'avviso di liquidazione d'imposta emesso a carico di parte appellata. Lamentava l'Ufficio un'erronea lettura da parte dei giudici di primo grado delle disposizioni relative alla tassa di registro dei contratti di locazione.

Sosteneva, infatti, parte appellante che in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti in materia un conto era l'imposta del registro e un conto il suo assolvimento, ossia il pagamento: in particolare l'imposta era dovuta per tutto il quadriennio e quindi le sanzioni da comminarsi a parte appellata, che aveva registrato in ritardo il contratto dovute per l'intero e non per un solo anno, cui la società aveva fatto riferimento nell'assolvere l'imposta, proprio perché l'assolvimento frazionato era una mera facoltà rimessa al contribuente.

Si costituiva in giudizio la società, contestando la rilettura delle disposizioni relative alla tassazione dei contratti di affitto operata da controparte, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

Ritiene la CTR di dovere integralmente confermare la sentenza di primo grado.

Invero la sentenza impugnata in modo lucido e coerente evidenzia le questioni del contendere.

La disquisizione operata dall'Ufficio tra assolvimento dell'imposta e facoltà per il contribuente di frazionare il pagamento dell'imposta dovuta per un intero quadriennio della durata del contratto di locazione non appare corretta e condivisibile.

Il contribuente, mediante ravvedimento operoso ha pagato in ritardo la trascrizione di un contratto di locazione per un anno: è evidente che la sanzione compete solo per l'anno in questione e l'agenzia delle entrate non può, se non con disquisizioni lessicali da ritenersi infondate, estendere il pagamento delle sanzioni al periodo di intera durata del contratto.

L'assenza di univoche precedenti elaborazioni sul punto da parte della S.C. impone una declaratoria di compensazione delle spese di giudizio.

PTM

Conferma

L'impugnata sentenza: Spese compensate

Milano, 14.10.19

Il presidente est.

Francesco Paganini

